

DDL N.1120

DISEGNO DI LEGGE

-
D'iniziativa dei senatori: Isabella RAUTI - BALBONI - DE BERTOLDI - GARNERO
SANTANCHE'- IANNONE - LA PIETRA

Delega al Governo in materia di ripristino del Corpo Forestale dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI!

Il presente disegno di legge è finalizzato al ripristino e alla ricomposizione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016, noto anche come riforma Madia.

La soppressione del Corpo forestale dello Stato, l'improficua frammentazione tra Arma dei Carabinieri, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Corpo della Guardia di Finanza e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nonché la militarizzazione coatta dei forestali in due anni di attività non hanno portato alcun risultato positivo né in termini economici, né in termini qualitativi del servizio necessario per la tutela dell'ambiente e dell'uomo che lo abita. I risultati operativi auspicati dal Governo Renzi e la riduzione delle spese non sono ad oggi riscontrabili in senso positivo, piuttosto si è verificato che i costi di gestione delle emergenze sono aumentati a dismisura.

La "Riforma Madia" avrebbe dovuto comportare un risparmio di 100 milioni di euro in tre anni a fronte di un costo di assorbimento della Forestale tra Vigili del Fuoco e Carabinieri di circa 1 milione, ma già nell'estate 2017 andarono in fumo diversi boschi italiani con danni stimati per 2 miliardi di euro, in cui non fu possibile agire né con forze altamente specializzate, tanto meno con mezzi destinati agli interventi in caso di emergenza. Parte dei velivoli del Corpo Forestale furono dismessi o accantonati imponendo così alle Regioni di ricorrere a società private dotate di Canadair ed elicotteri.

Nell'attuazione del decreto n.177/2016 il Corpo Forestale dello Stato ha subito un drammatico smembramento in termini funzionali imponendo una vera e propria diaspora dei lavoratori specializzati. Le mansioni svolte da un solo Forestale qualificato ad oggi necessitano l'intervento di almeno quattro uomini non esperti in materia.

Dal 1 gennaio 2017 lo Stato Italiano si è privato del controllo dei boschi, foreste, parchi naturali e nazionali che al limite contano la gestione di una Forza Armata quale l'Arma dei Carabinieri non propriamente predisposta a questo tipo di mansioni.

L'Italia è l'unica Nazione ad essersi privata del Corpo Forestale dello Stato rinunciando così alla prevenzione, all'educazione ambientale oltre che alla sicurezza, non tenendo conto dunque che l'implementazione di politiche di prevenzione ha un costo decisamente minore rispetto a qualsiasi tipo di intervento in condizioni di emergenza.

Con la presente proposta si intende dunque restituire le competenze specifiche al Corpo Forestale dello Stato e ai Carabinieri ricomponendo in entrambi i casi il personale e

le funzioni originarie, mediante la riconfigurazione e la ricostituzione di una nuova polizia ambientale specialistica mediante abrogazione e sostituzione, in tutto o in parte, dei disposti del d.lgs. 177 del 2016 e del Decreto legislativo 15 marzo 2010.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

(Delega al Governo)

1. Al fine di procedere alla riconfigurazione delle funzioni in materia di ambiente, foreste, vincolo idrogeologico e agroalimentare, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali si provveda a ricostituire una polizia ambientale specialistica ad ordinamento civile, organizzata in propri ruoli equiordinati ai ruoli della Polizia di Stato, che risulti centrale:

- a) nelle attività di tutela ambientale, delle foreste, del paesaggio e della biodiversità;
- b) nell'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione – CITES;
- c) nel concorso aereo alla lotta attiva agli incendi boschivi;
- d) nel settore agroalimentare.

2. Il Governo è delegato alla riconfigurazione e alla ricostituzione della nuova polizia ambientale specialistica mediante abrogazione e sostituzione, in tutto o in parte, dei disposti di cui ai decreti legislativi 19 agosto 2016, n. 177 e 15 marzo 2010, n. 66, con conseguente unitario riordino del personale professionalmente competente a svolgere i nuovi compiti, attraverso la previsione della facoltà di transito nella nuova forza di polizia ambientale, forestale ed agroalimentare **di tutto il personale dell'ex Corpo Forestale dello Stato in organico al 31.12.2016**, già assegnato alle amministrazioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del d.lgs 19 agosto 2016 n.177, **ed assegnazione nelle rispettive sedi di servizio al 31.12.2016**, del personale del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri impiegato all'interno dell'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, nonché del personale già appartenente alle disciolte polizie provinciali, e connessa riallocazione delle necessarie risorse finanziarie e strumentali, ivi compresi i mezzi navali necessari alla vigilanza delle aree marine protette, gli aeromobili necessari al concorso aereo allo spegnimento degli incendi boschivi ed al supporto delle funzioni di P.G, le Scuole Forestali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ricomposizione delle funzioni di polizia ambientale e forestale, secondo l'unitario impianto della legge 6 febbraio 2004, n. 36 opportunamente integrato da ulteriori competenze coerenti con lo stesso, individuate con apposito decreto attuativo che ne preveda altresì l'integrazione con quelle relative alla tutela delle filiere agroalimentari e della gestione tecnica temporanea delle aziende e dei terreni rurali sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali al fine di creare una forza di polizia specialistica in campo ambientale ai sensi dell'art 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
- b) costituzione di un corpo di polizia agroambientale e forestale tecnico-specialistico avente ordinamento civile, allocato presso il Ministero delle Politiche agricole,

alimentari forestali e del turismo, in cui confluisca tutto il personale che non opti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del relativo decreto, per rimanere nelle Amministrazioni di destinazione al 1 gennaio 2017;

- c) mantenimento del nuovo assetto organizzativo del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali creato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e previsione delle modalità di integrazione del personale necessario allo svolgimento delle funzioni attribuite dal medesimo decreto e dai Decreti attuativi conseguenti, anche avvalendosi della dipendenza funzionale del personale di cui al comma 1;
- d) ricomposizione del Reparto volo per lo svolgimento di funzioni a supporto dell'attività di polizia ambientale e forestale e del concorso aereo nello spegnimento degli incendi boschivi, nel rispetto e nella valorizzazione dei titoli professionali acquisiti dal personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato nella lotta agli incendi boschivi, anche a terra;
- e) ricostruzione delle carriere e dei profili professionali del personale destinato ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ad Amministrazioni non appartenenti al Comparto sicurezza;
- f) previsione di far confluire nella nuova organizzazione, a domanda e senza vincoli numerici, il personale appartenente al ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri che abbia svolto il corso di specializzazione ambientale e sia impiegato in una delle sedi dell'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 il personale già appartenente ai ruoli delle Polizie provinciali **previo corso di specializzazione ambientale** ed il personale idoneo non vincitore dei concorsi banditi dall'ex Corpo Forestale dello Stato e non esauriti al 31.12.2016;
- g) subentro nei rapporti contrattuali con il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 e trasferimento delle relative risorse;
- h) previsione dell'istituzione di Procure nazionali ambientali costituite presso tutte le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari del capoluogo del distretto di Corte d'Appello con compiti esclusivi di investigazione e coordinamento delle indagini in campo ambientale, con particolare riferimento ai reati ambientali di tipo associativo di cui agli artt. 452-bis e seguenti (delitti in materia ambientale e traffico illecito di rifiuti, ecomafia);
- i) conferma dell'attribuzione all'Arma dei Carabinieri dell'incarico di proiezione internazionale in tema di ambiente, anche con collaborazioni nel campo della formazione, con eccezione dell'applicazione delle normative FLEGT-EUTR e CITES;
- j) previsione del completo ritorno nella disponibilità dell'amministrazione di cui al comma 2 lettera a) delle risorse economiche, dei mezzi e delle strutture già attribuite al Corpo forestale dello Stato e diversamente allocate ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nonché di quelle sostituite o integrate alle stesse.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Ambiente e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può comunque essere adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

ART. 2

(Disciplina transitoria)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione dei decreti legislativi finalizzati alla costituzione, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, di una polizia ambientale ad ordinamento civile, anche mediante accorpamento e riordino di tutte le componenti del disciolto Corpo Forestale dello Stato, l'Organizzazione di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pur mantenendo l'attuale denominazione e la medesima articolazione territoriale, non dovrà essere oggetto di ulteriori manovre organizzative.

2. Fino alla ricostituzione di cui all'articolo 1, comma 1, il personale del ruolo forestale e quello che alla data del 1 gennaio 2019 risulti impiegato presso una delle sedi centrali o territoriali dell'Organizzazione di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, permane nella medesima sede di servizio e può essere destinato ad altro impiego solo per effetto di promozione a ruolo superiore.

3. Per i corsi di formazione del personale di nuova assunzione, di aggiornamento e addestramento e di specializzazione professionale, il personale dell'Organizzazione di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in attesa della costituzione di una polizia ambientale ad ordinamento civile, continua ad avvalersi dell'organizzazione, delle infrastrutture e delle risorse già appartenute al Corpo Forestale dello Stato nonché di quelle dell'Arma dei Carabinieri.

4. Con regolamenti di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti, in via transitoria e fino all'approvazione dei provvedimenti legislativi di accorpamento e

riordino di cui all'articolo 1, comma 1, i criteri e le modalità attuative relativi alle assunzioni urgenti di personale da impiegare per il potenziamento dei servizi di cui ai precedenti commi, con primo obiettivo minimo, quello del raggiungimento delle piante organiche del disciolto C.F.S..